

ALLEGATO "A"

STATUTO

**DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
"LA BOTTEGA DELL'ATTORE - TEATRO STUDIO DAUNO APS"**

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - SCOPI SOCIALI

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, denominata "LA BOTTEGA DELL'ATTORE - TEATRO STUDIO DAUNO APS" di seguito detta "Associazione".

L'Associazione, non riconosciuta, è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nei successivi Artt. 4 e 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Foggia (Fg) al Viale Cristoforo Colombo n. 175.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo; il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta dall'assemblea con delibera di modifica Statuto.

Art. 3 – Durata

L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza, della musica dal vivo, della letteratura, della cinematografia, dell'audiovisivo e delle arti visive.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

- lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

- lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

Art. 5 – Scopi sociali

L'Associazione, pertanto, intende articolare la propria funzione anche decentrando la sua attività attraverso dimostrazioni di lavoro e spettacoli in città e regioni.

Per la realizzazione di tali scopi l'Associazione intende in particolare:

a) promuovere manifestazioni dimostrative con gli allievi e i docenti, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private rivolte alla formazione, alla qualificazione ed alla specializzazione professionale nel settore della cultura e spettacolo;

b) utilizzare docenti, collaboratori e consulenti esterni all'Associazione necessari di anno in anno allo svolgimento dei programmi di attività e favorire l'inserimento degli allievi diplomati in strutture professionali nazionali ed estere.

c) organizzare e promuovere festival e rassegne di cinema, teatro, musica e letteratura, al fine di favorire la promozione del patrimonio storico e artistico dei territori e favorire la formazione del pubblico;

d) allestire e mettere in scena spettacoli e manifestazioni dimostrative attraverso il proprio nucleo teatrale denominato "La Bottega dell'Attore".

e) programmare e gestire la formazione professionale per attori e operatori nel campo della cultura e dello spettacolo, teatro, televisione, cinema, varietà, musica e danza;

f) programmare anche in rapporto con associazioni ed enti pubblici e privati, seminari di studio, dibattiti e convegni nazionali ed internazionali sulla cultura, spettacolo, festival e rassegne di cinema, teatro, letteratura e tutte le iniziative atte a favorire la crescita culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni;

g) programmare ricerche e pubblicazioni di libri, quaderni di studio, audiovisivi, inchieste e documenti relativi al contesto sociale, alla cultura, allo spettacolo ed alle attività istituzionali dell'Associazione.

TITOLO SECONDO

SOCI

Art. 6 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci).

Sono soci dell'Associazione:

a) I soci Fondatori, individuabili nelle persone che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo e lo Statuto.

b) I soci Onorari, ammessi su proposta motivata del Consiglio direttivo all'assemblea dei soci, che potrà attribuire la qualifica di associato onorario a persone che, sebbene non iscritte

all'Associazione, abbiano conseguito particolari benemeritenze nel settore artistico, sociale e professionale. Gli associati onorari, al pari dei soci fondatori e aderenti, esercitano il diritto di voto e sono eleggibili negli organi direttivi e amministrativi dell'Associazione.

c) Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che presentino richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo amministrativo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli Organi sociali. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli Organi sociali.

Art. 7 - Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- a) partecipare alle assemblee;
- b) votare direttamente o per delega alle assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- c) candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- d) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- e) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- f) usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- g) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- h) concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- i) conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- j) recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;
- k) denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati a:

- a) rispettare le norme del presente Statuto ed i regolamenti approvati;
- b) versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- c) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- d) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.Lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- c) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- d) mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- e) mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- f) indegnità deliberata dall'Organo amministrativo, sentita l'assemblea;

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

TITOLO TERZO VOLONTARI - SOSTENITORI - LAVORATORI

Art. 8 - Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 9 – Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 10 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui agli Artt. 4 e 5 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

TITOLO QUARTO ORGANI SOCIALI

Art. 11 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Vice presidente.

Art. 12 – Assemblea dei soci

L'assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o da altro soggetto nominato dall'assemblea stessa.

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'assemblea è convocata inoltre:

- a) quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio direttivo.

L'assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno dieci giorni prima, a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, WhatsApp, mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o con altra modalità tecnologica ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

È possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 13 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- b) approva i bilanci o rendiconti di esercizio, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- e) nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'esclusione degli associati;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) fissa, su proposta del Consiglio direttivo o, in mancanza, del Presidente, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- j) approva il programma di attività promosso dal Consiglio direttivo o, in mancanza, dal Presidente;
- k) approva il bilancio preventivo ove proposto dal Consiglio direttivo;
- l) ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio direttivo o, in mancanza, dal Presidente, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- m) si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione, fra cui i regolamenti interni;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- o) nomina il Direttore artistico del nucleo teatrale e cinematografico che ha la responsabilità della conduzione delle manifestazioni, egli svolge il suo compito in piena autonomia artistica ed organizzativa in aderenza con l'indirizzo approvato dall'assemblea dei soci.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera le modifiche dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 32 seguente;
- c) nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Presidente o, in mancanza, del Vice presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 14 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

- a) ciascun associato ha diritto ad un voto;
- b) ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato; tuttavia nessun associato può rappresentare più di tre altri associati.

Art. 15 – Svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 16 – Il Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio direttivo nominato dall'assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero minimo di tre a un massimo di nove. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'assemblea.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni prima della riunione stessa, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le decisioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente, unitamente al Consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vice presidente, in mancanza dal consigliere più anziano.

Art. 18 – Il Vice presidente

Coadiuvava il Presidente nei seguenti compiti:

- a) la tenuta e l'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari eventuali;
- b) curare la corrispondenza;
- c) la redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- d) predisporre gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio direttivo;
- e) la tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- f) riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo;

Art. 19 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

TITOLO QUINTO

RISORSE ECONOMICHE - PATRIMONIO - BILANCIO

Art. 20 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- a) contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- b) contributi dei privati;
- c) contributi di enti, pubblici e privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;

g) rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.
I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.
Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Vice presidente, appositamente delegato dal Presidente, o in ultima analisi, da un componente del Consiglio direttivo, sempre appositamente delegato.
I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.
La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 21 – Erogazioni, Donazioni e Lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio direttivo che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 22 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 23 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 24 – Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio direttivo.
Il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione, oppure spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.
All'assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.
I bilanci approvati dall'assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Presidente.
Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Presidente del Consiglio direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio direttivo.

Art. 25 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 26 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea, su proposta del Consiglio direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO SESTO LIBRI SOCIALI

Art. 27 – L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

TITOLO SETTIMO PUBBLICITÀ - TRASPARENZA

Art. 28 – Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

TITOLO OTTAVO INFORMATIVA SOCIALE

Art. 29 – Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.Lgs. 117/2017), gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

TITOLO NONO DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 30 – Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 31 – Regolamento interno

L'assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'assemblea medesima.